#### **ARPAE**

## Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

#### Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5927 del 04/12/2020

Oggetto Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai

sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società N.C.R. Biochemical S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di ricerca e sviluppo e di produzione di sostanze chimiche per la depurazione e dell'acqua e per coadiuvanti tecnologici per l'industria cartaria, saccarifera e metalmeccanica, sito in Comune di Castello d'Argile

(BO), via del Fabbro n. 10/A, Loc. Filippetti.

Proposta n. PDET-AMB-2020-6086 del 04/12/2020

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattro DICEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



#### ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

#### **DETERMINA**

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **N.C.R. Biochemical S.p.A.** per l'impianto destinato ad attività di ricerca e sviluppo e di produzione di sostanze chimiche per la depurazione e dell'acqua e per coadiuvanti tecnologici per l'industria cartaria, saccarifera e metalmeccanica, sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via del Fabbro n. 10/A, Loc. Filippetti.

#### LA RESPONSABILE

#### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### **Decisione**

- 1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla società N.C.R. Biochemical S.p.A. (C.F. 01817201203 e P.IVA 02063481200) per l'impianto destinato ad attività di ricerca e sviluppo e di produzione di sostanze chimiche per la depurazione e dell'acqua e per coadiuvanti tecnologici per l'industria cartaria, saccarifera e metalmeccanica, sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via del Fabbro n. 10/A, Loc. Filippetti, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-5210 del 10/10/2018 (con scadenza di validità in data 19/10/2033) e rilasciato dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento P.G. n. 53922 del 19/10/2018, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Castello d'Argile}.
- Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.
- <sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....".
- <sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.



- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera<sup>4</sup> {Soggetto competente ARPAE AACM}.
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico<sup>5</sup> {Soggetto competente Comune di Castello d'Argile}.
- 2. Revoca la precedente AUA adottata da ARPAE SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-5210 del 10/10/2018 (con scadenza di validità in data 19/10/2033) e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione Reno Galliera di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
- 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>6</sup>.
- 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>7</sup>.
- 6. Obbliga la società **N.C.R. Biochemical S.p.A.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>8</sup>.
- 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>9</sup>.
- 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
- 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.
- <sup>4</sup> Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- <sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.
- <sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.
- <sup>7</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.
- In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.
- <sup>9</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.



#### **Motivazione**

- La società N.C.R. Biochemical S.p.A. (C.F. 01817201203 e P.IVA 02063481200) con sede legale in Comune di Castello d'Argile, via dei Carpentieri n. 8, Loc. Filippetti, per l'impianto sito in Comune di Castello d'Argile, via del Fabbro n. 10/A, Loc. Filippetti, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 18/06/2020 (Prot. n. 35299) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, in seguito alla richiesta di aggiornamento delle reti di raccolta delle acque reflue industriali, delle acque reflue domestiche e delle acque reflue di dilavamento ed alla richiesta di inserimento di 5 nuovi punti di emissioni in atmosfera, derivati dall'impianto pilota di esterificazione e dal laboratorio test (E3), dall'impianto di miscelazione polveri (E4), dall'impianto di fermentazione SSF (E5), dall'impianto di esterificazione (E6) e dalla centrale termica da 116 Kwt (E7), dichiarando che l'emissione in atmosfera derivata dalla centrale termica da 116 Kwt, e con dichiarazione che l'attività non è soggetta agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 35704 del 22/06/2020 (pratica SUAP n. 35762/35299/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/06/2020 al PG/2020/89402 e confluito nella **Pratica SINADOC** 17485/2020, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 82415 del 05/10/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 06/10/2020 al PG/2020/143497, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM Servizio Territoriale con nota PG/2020/154148 del 26/10/2020 ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 56625 del 20/10/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 20/10/2020 al PG/2020/150905, ha sollecitato l' ARPAE-APAM Servizio Territoriale ad inviare il parere acustico necessario al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- L'ARPAE-APAM Servizio Territoriale con nota PG/2020/154489 del 26/10/2020 ha trasmesso parere favorevole per la matrice acustica ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.



- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 59530 del 04/11/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/11/2020 al PG/2020/160094, ha trasmesso proprio parere ambientale favorevole e nulla osta di impatto acustico e ha dato atto del parere urbanistico favorevole del 25/06/2020 (Prot 4428) del Comune di Castello d'Argile (Prot. SUAP n. 36718 del 25/06/2020) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE
  ammontano ad € 296,00 come di seguito specificato:
  - Allegato A matrice scarico acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
  - Allegato B matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.2 pari a € 296,00.
  - Allegato C matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente quando fornito supporto tecnico al Comune Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE APAM.

Bologna, data di redazione 03/12/2020

LA RESPONSABILE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali<sup>11</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.



## Autorizzazione Unica Ambientale Impianto N.C.R. Biochemical S.p.A.

Comune di Castello d'Argile (BO), via del Fabbro n. 10/A, Loc. Filippetti

#### **ALLEGATO A**

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

#### Classificazione dello scarico

Scarico (denominato S1) nella pubblica fognatura acque nere di via del Fabbro, che afferisce al depuratore di Mascarino Nuovo, classificato S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, delegato dal Comune di Castello d'Argile, (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua) come "scarico derivato dall'unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche per caratteristiche quali-quantitative e di acque reflue domestiche" provenienti rispettivamente dai laboratori (originate del lavaggio vetreria a mano e con lavastoviglie) e dai bagni, servizi e mensa (preventivamente trattate in fossa biologia prima dello scarico) all'interno dell'attività di ricerca e sviluppo e di produzione di sostanze chimiche per la depurazione e dell'acqua e per coadiuvanti tecnologici per l'industria cartaria, saccarifera e metalmeccanica.

#### Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha anche origine uno scarico (denominato S2) nella fognatura acque bianche di via del Fabbro in gestione al Comune di Castello d'Argile di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito dello stabilimento, del troppo pieno della cisterna antincendio e degli purghi della torre di raffreddamento e dell'impianto di produzione di vapore, non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore (Comune di Castello d'Argile).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera (delegato dal Comune di Castello

d'Argile), visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n.

82415 del 05/10/2020, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot. n.

59530 del 04/11/2020, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 05/11/2020 al PG/2020/160094. Tali

pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di

Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

• Elaborato "Relazione tecnica relativa alla richiesta di autorizzazione allo scarico di NCR

Biochemical S.p.A. per il sito di Via Del Fabbro 10/A" datato 21/05/2020 (agli atti di ARPAE in data

22/06/2020 al PG/2020/89402).

• Elaborato "Planimetria scarichi idrici via del Fabbro 10-A" non datato (agli atti di ARPAE in data

22/06/2020 al PG/2020/89402).

Pratica Sinadoc 17485/2020

Documento redatto in data 03/11/2020

2





Prot. n. 59530

Pratica 35762/35299/2020

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: N.C.R. Biochemical spa con sede in Castello d'Argile (BO) in Via dei Carpentieri n. 8 - P.I.

02063481200

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 18/06/2020, Prot. n. 35299, dal Sig. Novi Marco Antonio - C.F. NVOMCN52B08C185J in qualità di legale rappresentante della ditta N.C.R. Biochemical spa con sede in Castello d'Argile (BO) in Via dei Carpentieri n. 8 - P.I. 02063481200 per lo stabilimento sito nel Comune di Castello d'Argile (BO) in Via del Fabbro n. 10/A inerente all'attività di società chimica specializzata nel trattamento acque per vari settori industriali;

**Vista** la vigente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data 19/10/2018 prot. n. 53922 con scadenza di validità al 18/10/2033;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Modifica sostanziale dell'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Modifica sostanziale della comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

In merito alla matrice "Scarichi in pubblica fognatura di acque reflue" sono stati Acquisiti i pareri di:

- Comune di Castello d'Argile che con nota prot n. 4428 del 25/06/2020 (Prot. SUAP n. 36718 del 25/06/2020) si è pronunciato nel modo seguente: "parere favorevole per quanto di competenza ai soli fini urbanistici";
- Hera S.P.A. che con nota prot n. 82415 del 05/10/2020 (Prot. SUAP n. 54395 del 06/10/2020) si è pronunciato nel modo seguente: "parere favorevole alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:
  - o vengono ammesse in pubblica fognatura le:
    - acque reflue domestiche (bagni, servizi e mensa), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

II ' D C II' II' A 4001( C C ' I'D' (D )





- acque reflue industriali assimilabili alle domestiche, in precedenza identificate dovranno rispettare i limiti previsti per lo scarico contenuti nella tab. 1 della Delibera regionale 1053 del 09 giugno 2003;
- o le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;
- o i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte dovranno:
  - consentire il posizionamento del campionatore automatico;
  - consentire il prelievo delle acque per caduta;
  - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
  - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno:
- o i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
- o adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005:
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emettitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.





Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta:
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.";

In merito alla matrice relativa all'impatto acustico è stato attivato il Servizio Tecnico di **ARPAE** - **Servizio Territoriale** - **Distretto di Pianura** che con nota prot n. 154489 del 26/10/2020 (Prot. SUAP n. 57788 del 27/10/2020) ha trasmesso la seguente valutazione tecnica: "... l'istruttoria è <u>favorevole</u> a condizione che l'attività sia svolta esclusivamente in periodo diurno.";

#### Visti:

- il D.Lgs. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

#### Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 16 del 18/10/2019 di nomina a
   Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "SUAP Edilizia -Controllo pratiche sismiche" Prot. n. 67387 del 30/12/2019;





si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Modifica sostanziale dell'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche ed industriali assimilabili alle domestiche;
- Modifica sostanziale della comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico; vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 04/11/2020

II Responsabile SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche Ing. Elena Frabetti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale" D. Lgs. vo 82/2005



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 05 ottobre 2020 Prot. n. 0082415/20

Fognatura e Depurazione Emilia Servizio Tecnico GP/sl

Servizio recifico GP/Si

ns. rif. Hera spa Data prot.: 23/06/2020 ns. rif. Hera spa Data prot.: 24/092020

PA&S 61/2020

Spett.li
UNIONE RENO GALLIERA

Via Fariselli n.4 40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO PEC: unione@pec.renogalliera.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)

Via San Felice, 25 40122 BOLOGNA BO

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Istanza di richiesta di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale – AUA- Ditta richiedente: "N.C.R. BIOCHEMICAL SPA"

Num. prot.: 53364

Num. prot.: 0079322

Via del Fabbro 10/A Comune di Castello d'Argile

Unione Reno Galliera -SUAP Pratica n.35762/35299/2020

Istanza di richiesta per modifica sostanziale Aua n.DET-AMB-2018-5210 del 10/10/2018

In merito all'istanza di richiesta di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Marco Antonio Novi codice fiscale NVOMCN52B08C185J, in qualità di amministratore delegato della ditta "N.C.R. BIOCHEMICAL SPA" p. IVA 02063481200 con sede legale in via dei Carpentieri n°8 a Castello d'Argile (BO) e stabilimento in via del Fabbro n°10A a Castello d'Argile (BO), inerente all'attività di società chimica specializzata nel trattamento acque per vari settori industriali.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- √ è stata richiesta la modifica sostanziale di AUA n. DET-AMB-2018-5210 del 10/10/2018, con parere Hera protocollo n°5302 del 17/01/2018, ai fini della riclassificazione dello scarico originato dal laboratorio chimico;
- ✓ nel punto di scarico S1 sono convogliate:
  - o le acque domestiche dei bagni, dei servizi e della mensa, trattati dopo trattamento in fossa biologia;
  - le acque industriali dei laboratori originate del lavaggio vetreria a mano e con lavastoviglie;
- ✓ nel punto di scarico S2 sono convogliate:
  - o le acque meteoriche originate dal dilavamento delle coperture dell'edificio
  - o dalle caditoie esterne del piazzale
  - le acque del troppo pieno della cisterna antincendio,
  - o lo scarico della torre di raffreddamento per l'impianto di esterificazione;
  - o lo spurgo delle acque dell'impianto di produzione del vapore;
- ✓ gli scarichi originati dagli impianti pilota e dai test di chiari-flocculazione sono smaltiti come rifiuti e le materie prime utilizzate sono stoccate all'interno del laboratorio/magazzino;

- √ le acque reflue industriali provenienti dal laboratorio a seguito dello operazioni di lavaggio della vetreria sono assimilabili alle domestiche in virtù delle loro caratteristiche qualitoquantitative;
- ✓ lo scarico **\$1** recapita nella pubblica fognatura nera di via del Fabbro, convogliando i reflui al depuratore di Mascarino Nuovo;
- ✓ lo scarico **S2** recapita nella fognatura di acque bianche di via del Fabbro. Si evidenzia come non sia gestita dalla scrivente società la rete delle acque meteoriche recettore dello scarico S2.

È pertanto demandato ad altro ente l'autorizzazione di tali scarichi.

#### Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne:
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura le:
  - acque reflue domestiche (bagni, servizi e mensa), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
  - acque reflue industriali assimilabili alle domestiche, in precedenza identificate dovranno rispettare i limiti previsti per lo scarico contenuti nella tab. 1 della Delibera regionale 1053 del 09 giugno 2003;
- ➢ le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;
- > i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte dovranno consentire:
  - o il posizionamento del campionatore automatico;
  - o il prelievo delle acque per caduta;
  - o dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
  - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;



- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emettitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella





### Autorizzazione Unica Ambientale

#### Impianto N.C.R. Biochemical S.p.A.

#### Comune di Castello d'Argile (BO), via del Fabbro n. 10/A, Loc. Filippetti

#### **ALLEGATO B**

Matrice emissioni in atmosfera di cui agli artt. 269 e 272 comma 2 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di ricerca e sviluppo e di produzione di sostanze chimiche per la depurazione e dell'acqua e per coadiuvanti tecnologici per l'industria cartaria, saccarifera e metalmeccanica svolta dalla società N.C.R. Biochemical S.p.A. nello stabilimento ubicato in Comune di Castello d'Argile, via del Fabbro n. 10/A, Loc. Filippetti, secondo le seguenti prescrizioni.

#### Prescrizioni

1. La società N.C.R. Biochemical S.p.A. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: CAPPA LABORATORIO BIOLOGICO

**EMISSIONE E2** 

PROVENIENZA: STUFA - MUFFOLA - LABORATORIO BIOLOGICO

**EMISSIONE E3** 

PROVENIENZA: CAPPA LABORATORIO TECNOLOGICO RICERCA E SVILUPPO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencati nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 - lettera jj.

**EMISSIONE E4** 

PROVENIENZA: MESCOLATORE POLVERI – MAGAZZINO 5

Portata massima 2700 Nm³/h
Altezza minima 9 m
Durata massima 1 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50	mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti massimi di concentrazione di sostanze inquinanti in emissione, non è fissata periodicità di analisi a cura del gestore di stabilimento in relazione all'utilizzo saltuario del punto di emissione E4.

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: SFIATO VAPORE E STERILIZZAZIONE – IMPIANTO SSF

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

**EMISSIONE E6** 

PROVENIENZA: GRUPPO A VUOTO IMPIANTO ESTERIFICAZIONE

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico del gestore di stabilimento in relazione alla saltuarietà dell'emissione.

**EMISSIONE E7** 

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA – 116 KW

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e pertanto trattasi di attività in deroga ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

Debbono essere rispettati i seguenti valori di emissione, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	$350 \text{ mg/Nm}^3$
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	(*) 35 $mg/Nm^3$
Polveri	(*) 5 $mg/Nm^3$

(\*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicate, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siamo disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003;
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2017 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale.

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con l'Autorità Competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono

stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di Controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia risultato della misurazione ± incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

- 2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
- 3. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- 4. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della società N.C.R. Biochemical S.p.A., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
- 5. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

#### Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "PLANIMETRIA EMISSIONI NCR VIA DEL FABBRO 10/A" non datato (agli atti di ARPAE in data 22/06/2020 al PG/2020/89402).
- Altra documentazione Tecnica Emissioni (agli atti di ARPAE in data 22/06/2020 al PG/2020/89402).

-----

Pratica Sinadoc 17485/2020

Documento redatto in data 03/11/2020



# Autorizzazione Unica Ambientale Impianto N.C.R. Biochemical S.p.A.

Comune di Castello d'Argile (BO), via del Fabbro n. 10/A, Loc. Filippetti

#### ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

#### Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società N.C.R. Biochemical S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Castello d'Argile (Delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 19/12/2011) per l'attività di ricerca e sviluppo e di produzione di sostanze chimiche per la depurazione e dell'acqua e per coadiuvanti tecnologici per l'industria cartaria, saccarifera e metalmeccanica.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM Servizio Territoriale Distretto Metropolitano.
- Visto il parere/nulla osta acustico con prescrizioni del S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera (delegato dal Comune di Castello d'Argile).

#### Prescrizioni

- 1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera (delegato dal Comune di Castello d'Argile), visto anche il parere di ARPAE-APAM Servizio Territoriale Distretto Metropolitano PG/2020/154489 del 26/10/2020, con parere favorevole con prescrizioni tecniche in merito con nota Prot. n. 59530 del 04/11/2020, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 05/11/2020 al PG/2020/160094. Il parere del S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera è già riportato come parte integrante dell'Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, mentre il parere di ARPAE-APAM è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- 2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.

3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

• Elaborato "Valutazione dell'Impatto Acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in

data 15/06/2020 dal sig. Mario Colonnese, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo

incaricato dalla società N.C.R. Biochemical S.p.A. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di

ARPAE in data 22/06/2020 al PG/2020/89402).

-----

Pratica Sinadoc 17485/2020

Documento redatto in data 03/11/2020

2



Sinadoc n.27052/2020

San Giorgio di Piano, 20/10/2020

**SUAP UNIONE RENO GALLIERA PEC** unione@pec.renogalliera.it

e p.c. ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E **CONCESSIONI METROPOLITANA** U.O. Autorizzazioni e Concessioni Unità energia ed emissioni atmosferiche c.a. Farnè Lorenzo

OGGETTO:D.P.R. n° 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta Ncr Biochemical S.p.A. sita in Via del Fabbro, 10/A Comune di Castello D'Argile. SUAP Rif Pratica n. 35762/35299/2020 - Trasmissione parere per rilascio nulla-osta acustico.

Vista la domanda di AUA presentata al S.U.A.P. Unione Reno Galliera, agli atti di ARPAE di Bologna al PG/2020/89402 del 22/6/2020, si esprimono le seguenti valutazioni sulla matrice rumore.

L'impatto acustico dell'azienda Ncr Biochemical S.p.A. è descritto nella relazione previsionale denominata "Valutazione dell'Impatto Acustico" datata 15 giugno 2020.

L'insediamento in oggetto, ubicato all'interno della zona industriale confina a est con un'area ad uso agricolo, a sud e a nord rispettivamente con la strada comunale Via dei Carpentieri e con un'area avente il medesimo uso industriale.

L'area in cui insiste la ditta in oggetto risulta in classe acustica V1 con limiti di rumore pari a 70 dB(A) di giorno e 60 dB(A) di notte. L'insediamento produttivo svolge la propria lavorazione esclusivamente nel periodo diurno.

Oltre al limite pari a 70 dB(A), previsto dalla classe acustica V, l'attività in oggetto risulta sottoposta al limite di immissione differenziale pari a 5dB<sup>2</sup> per la presenza di un recettore situato in via dei Falegnami n°36, angolo via del Fabbro posto a circa 170 metri dall'azienda NCR Biochemical S.p.A.

L'azienda è dedita alla produzione di materiali per il trattamento delle acque ausiliari al ciclo produttivo in diversi settori industriali quali quello alimentare, cartario, chimico, farmaceutico, saccarifero. Presso l'edificio di Via del Fabbro 10A saranno inseriti alcuni nuovi impianti che la relazione redatta da TCAA ha, per l'impatto dei medesimi, significativamente individuati nelle seguenti installazioni:

- aspirazione cappa al servizio del laboratorio pilota esteri (sorgente S7 con livello sonoro pari a 67,2 dB(A));
- motoventilante (sorgente S1 con livello sonoro pari a 76,6 dB(A) e relativo filtro a maniche (sorgente S2 con livello sonoro pari a 70,4 dB(A)) al servizio dell'impianto per la miscelazione delle

Secondo quanto previsto dal Piano di Zonizzazione acustica comunale approvato con delibera di C.C n. 64 del 19.12.2011.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Art.lo 4 DPCM 14/11/1997.



polveri;

- torre di raffreddamento (sorgente S3 con livello sonoro pari a 70,3 dB(A)) e relativo sistema di pompaggio (sorgenti S5 con livello sonoro pari a 72,6 dB(A) e S4 con livello sonoro pari a 74,8 dB(A)) al servizio dell'impianto di produzione di esteri;
- impianto termico funzionale al processo di esterificazione e SST (sorgente S6 con livello sonoro pari a 61,6 dB(A)).

Per la definizione dell'impatto acustico il TCAA ha effettuato alcune misure sia sul perimetro dell'insediamento industriale in oggetto che presso il recettore dalle quali è risultato il rispetto del limite di immissione assoluto e differenziale per il periodo diurno.

Sulla base di quanto sopra esposto, l'istruttoria è FAVOREVOLE a condizione che l'attività sia svolta esclusivamente in periodo diurno.

presente parere è stato redatto dal tecnico Gallerani Enzo ed stato è espresso nell'ambito dell'istruttoria sulla domanda di rilascio di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, di cui alla pratica sinadoc n.17485/2020.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Distretto Metropolitano (dr Vittorio Gandolfi) firmato digitalmente

Allegato: modulo impegno al pagamento da compilare e inviare alla PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.